



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. M. ANGIOY"

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari

CIRCOLARE N. 011

Sassari 06 settembre 2024

I.T.I. - G.M. ANGIOY - SASSARI
Prot. 0017383 del 06/09/2024
I-1 (Uscita)

A tutto il personale

Al D.S.G.A.
ATTI - SITO WEB

OGGETTO: Informativa ferie per il personale a tempo Determinato.

La fruizione di permessi e ferie da parte del personale con contratto a tempo determinato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro e specifiche disposizioni normative. Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile e non monetizzabile per tutto il personale docente e ATA.

Originariamente, le ferie del personale a tempo determinato (supplenza breve, annuale o fino al termine delle attività didattiche) erano regolamentate dall'art.19 comma 2 del CCLN 2007:

"Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".

Due successivi interventi normativi hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti e del personale della scuola in genere con contratto a tempo determinato, **eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime.**

Nello specifico


- Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):

"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".

- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):

*"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli **cessano di avere applicazione** a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".*

L'art. 13 comma 8 del CCNL 2007 prevede che le ferie devono essere richieste dal personale docente e ATA al Dirigente Scolastico. Nello stesso tempo l'amministrazione può assegnare d'ufficio le ferie in caso di inerzia del dipendente. Ciò si evince da:



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari

“L’art. 2109 c.c., confermato anche dal nuovo testo dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. L’applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all’ente anche la possibilità di assegnazione d’ufficio delle ferie.”

In aggiunta a quanto sopra si ricorda che nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL 2016/18 è stato chiarito che:

*“In relazione a quanto previsto all’art. 40, comma 2 (Disposizioni speciali per la Sezione Scuola), all’art. 45, comma 1 (Ferie) e all’art. 70, comma 1 (Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), **all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012”.***

Per completezza si richiamano di seguito i *commi 54, 55 e 56 dell’art. 1, della legge n. 228/2012.*

“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”

“All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”

Per quanto sopra la monetizzazione delle ferie può avvenire per i giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale. Si sottolinea che si fa riferimento ai giorni di ferie spettanti e non a quelli effettivamente fruiti dal docente, quindi, se il docente durante la sospensione delle lezioni, durante le quali avrebbe avuto la possibilità di fruire delle ferie, di fatto non ha richiesto di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettante alla fine del contratto (come se fossero state fruito). Solo se avvanzeranno giorni di ferie questi potranno essere dunque monetizzati.

L’operazione di sottrazione delle ferie rispetto ai periodi di sospensione delle lezioni avviene indipendentemente dal fatto che le ferie siano state effettivamente fruito, pertanto la scuola dovrà effettuare il calcolo e quantificare l’eventuale monetizzazione solo al termine del contratto.

Per quanto sopra si informa il personale assunto a tempo determinato che dovrà provvedere a richiedere in tempo utile al Dirigente Scolastico, tramite l’apposita funzione del portale ARGO, le giornate in cui intende fruire delle ferie spettanti, all’interno della vigenza del contratto. In assenza di tale richiesta il Dirigente Scolastico, considerata l’obbligatorietà della fruizione, provvederà all’attribuzione d’ufficio delle ferie spettanti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Deprado

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse